



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA**

### **IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”* e, in particolare, l’art. 19, che stabilisce che il Dipartimento per le politiche della famiglia è *“la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l’attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali”*;

**VISTA** la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *“Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*;

**VISTA** la legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni, recante *“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”*;

**VISTO** il Piano di Azione Internazionale di Madrid sull’Invecchiamento (MIPAA- Madrid International Plan of Action on Ageing), adottato dalla Seconda Assemblea Mondiale sull’invecchiamento, nel 2002 a Madrid, che rappresenta il quadro politico di riferimento globale per indirizzare le risposte dei vari Paesi nei confronti dell’invecchiamento della popolazione;

**VISTA** la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta *“Convenzione di Istanbul”*, ratificata dall’Italia con legge 27 giugno 2013, n.77, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*”;

**VISTO** il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 – 2020;

**VISTA** la legge, recante “*modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*”, definitivamente approvata in data 21 dicembre 2017 ed in attesa di promulgazione;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1251, lettera a), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale*”;

**VISTI** i temi affrontati nel corso della Terza Conferenza Nazionale sulla famiglia del 28 e 29 settembre 2017;

**CONSIDERATA** la necessità di favorire la realizzazione di concrete iniziative progettuali relative a politiche familiari, anche alla luce di quanto emerso nel corso dei lavori della citata Conferenza;

**CONSIDERATA** l’opportunità di supportare la realizzazione di tali iniziative progettuali mediante un Avviso pubblico che predetermini i criteri e le modalità con cui saranno erogati i finanziamenti previsti mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia;

**VISTO** l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2017, che conferisce con pari decorrenza al Cons. Ermenegilda Siniscalchi l’incarico di Capo Dipartimento per le politiche della famiglia e, contestualmente, la titolarità del centro di responsabilità 15 “Politiche per la famiglia” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**EMANA**

**IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO**

**PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI AFFERENTI LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA**



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Art. 1

*(Finalità dell'Avviso)*

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito, Dipartimento) intende promuovere l'attuazione di interventi progettuali articolati in distinte linee d'intervento, allo scopo di dar seguito anche alle esigenze emerse all'esito della Terza Conferenza Nazionale sulla Famiglia del 28 e 29 settembre 2017, volti a potenziare le capacità d'intervento degli attori pubblici e del privato sociale per fornire adeguate risposte alle situazioni di fragilità e complessità delle famiglie, in linea con gli *standard* europei ed internazionali.

## Art. 2

*(Obiettivi generali e Linee di intervento)*

1. Il presente Avviso è finalizzato al finanziamento di progetti, anche di carattere innovativo, nelle seguenti linee di intervento:
  - A. "Conciliazione dei tempi di vita tra famiglia e lavoro";
  - B. "Invecchiamento attivo e solidarietà fra le generazioni – Intergenerazionalità";
  - C. "Sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità";
  - D. "Promozione di contesti sociali ed economici *family friendly*";
  - E. "Inclusione sociale dei minori e dei giovani";
  - F. "Sostegno ai minori vittime di violenza assistita, agli orfani di crimini domestici e alle loro famiglie affidatarie".

## Art. 3

*(Risorse finanziarie programmate)*

1. Alla realizzazione delle linee d'intervento, di cui all'art. 2, è destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00), a valere sulle risorse del Capitolo 858 - Centro di Responsabilità 15 - Politiche per la famiglia - del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. L'importo complessivo è ripartito tra le predette linee d'intervento come di seguito indicato:
  - Linea A: euro 1.000.000,00 (un milione/00);
  - Linea B: euro 1.400.000,00 (un milione quattrocentomila /00);
  - Linea C: euro 2.200.000,00 (due milioni duecentomila /00);
  - Linea D: euro 1.350.000,00 (un milione trecentocinquantamila/00);
  - Linea E: euro 1.000.000,00 (un milione/00);
  - Linea F: euro 1.050.000,00 (un milione cinquantamila/00);



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

3. La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale, della durata di 18 mesi, deve essere compresa entro il limite massimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Non possono essere considerati ai fini della ammissibilità al finanziamento progetti il cui valore sia inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Il finanziamento messo a disposizione dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale garantirà l'intero costo della proposta.
4. Atteso il peculiare valore degli interventi finanziati dal presente Avviso e per l'esigenza di garantire il più ampio accesso alle opportunità offerte, il Dipartimento per le politiche della famiglia, su proposta della Commissione di cui al successivo articolo 8, si riserva la potestà di procedere alla riduzione, entro un limite massimo del 10%, di alcuni o tutti i singoli importi ammessi a finanziamento rispetto alle richieste dei proponenti. La Commissione propone le eventuali riduzioni nel contesto della proposta di graduatorie finali relative a ciascuna linea d'intervento di cui al successivo art. 9, comma 1. La riduzione sarà disposta dal Dipartimento nel decreto direttoriale di approvazione delle suddette graduatorie.
5. Nel caso in cui, a seguito della formazione delle graduatorie relative a ciascuna delle linee di intervento, residuino risorse dagli importi di cui al precedente art. 3, comma 2, il Dipartimento si riserva la possibilità di attribuire dette risorse, in tutto o in parte, alle altre linee di intervento, in forma proporzionale alle disponibilità originarie già indicate nel presente Avviso per ciascuna delle predette linee.
6. Il Dipartimento per le politiche della famiglia, in caso di disponibilità, entro i sei mesi successivi alla data del decreto di approvazione delle graduatorie, di ulteriori risorse a valere sul cap. 858 - Centro di Responsabilità 15 - Politiche per la famiglia - del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, si riserva la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie delle singole linee di intervento, attribuendo le ulteriori risorse alle linee di intervento di cui al precedente art. 3, comma 2, in forma proporzionale alle disponibilità originarie già indicate nel presente Avviso per ciascuna delle predette linee.

## **Art. 4**

### *(Contenuto delle proposte progettuali)*

1. Le proposte progettuali, per ciascuna delle linee d'intervento di cui all'art. 2, dovranno riferirsi alle indicazioni contenutistiche riportate nell'allegato 1, parte integrante del presente Avviso.
2. I soggetti ammessi a partecipare possono presentare proposte progettuali, sia in qualità di proponente singolo, sia in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) su più linee d'intervento indicate. È esclusa la presentazione da parte di un soggetto proponente, sia in forma singola, sia in ATS, di più proposte progettuali nell'ambito di una stessa linea d'intervento.
3. È esclusa la possibilità di presentare la medesima proposta progettuale su più linee di intervento.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

4. Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono esclusivamente attività di ricerca o organizzazione di convegnistica.

## **Art. 5**

### *(Soggetti proponenti)*

1. Possono partecipare al presente avviso:
  - a) enti locali, in forma singola o associata (a norma del D.lgs n.267/2000 aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. n. 175/2016, dalla L. n. 232/2016 e dal D.L. 244/2016);
  - b) enti pubblici territoriali e non territoriali;
  - c) gli enti che abbiano una delle forme giuridiche di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio n. 2017, n. 117, operanti nei settori d'interesse delle linee d'intervento del presente Avviso;
  - d) soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* di concerto, d'intesa o in forma consorziata.
2. Per la sola linea di intervento "conciliazione dei tempi di vita tra famiglia e lavoro" è ammessa la partecipazione, non in qualità di proponenti ma come componenti dell'ATS, di operatori economici, quali aziende e imprese, nelle varie forme giuridiche previste dalla legislazione di riferimento.
3. Gli enti di cui alla precedente lettera *c)* devono avere nello Statuto e/o nell'Atto costitutivo i temi oggetto del presente Avviso.
4. Per la sola linea di intervento "sostegno ai minori vittime di violenza assistita, agli orfani di crimini domestici e alle loro famiglie affidatarie", gli enti di cui alla lettera precedente *c)* devono:
  - essere stati censiti dalla propria Regione di appartenenza ed essere in possesso dei requisiti di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;
  - avere nel loro Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato negli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza maschile sulle donne.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

5. Per tutti i soggetti partecipanti la realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal proponente, sia in forma singola o di ATS, non essendo ammesso l'affidamento a soggetti terzi delle attività medesime.

## Art. 6

*(Modalità di trasmissione della domanda di finanziamento e termini di presentazione)*

1. Le proposte progettuali dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, entro il 28 febbraio 2018 in busta chiusa e sigillata, con la dicitura sul fronte della busta "Avviso Dipartimento per le politiche della famiglia" e della linea d'intervento prescelta, indicate ambedue in maiuscolo sul fronte della busta, al seguente indirizzo: **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Servizio conservazione, informatizzazione e ricerca della documentazione – Via dell'Impresa 90 – c.a.p. 00187 Roma.**
2. La proposta progettuale dovrà essere contenuta, in formato cartaceo e su supporto digitale (CD rom), in un unico plico, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, con striscia di carta incollata o con nastro adesivo, idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni. Al fine dell'identificazione della provenienza, il plico dovrà recare all'esterno, altresì, le indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale con indicazione della sede legale. In caso di difformità tra il formato cartaceo e il formato digitale, sarà considerato ai fini del presente avviso il solo formato cartaceo.
3. Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano, all'indirizzo sopra indicato, da un incaricato del proponente (soltanto in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna) nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12:00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00. È esclusa in ogni caso la possibilità di consegna a mano nella giornata di sabato.
4. L'invio del plico contenente la proposta progettuale resta comunque a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, ove per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile al concorrente ed anche se spedito prima del termine medesimo, comporta l'esclusione dalla valutazione per irricevibilità della proposta; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo, in tal caso, la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante.
5. Il Dipartimento non assume responsabilità alcuna per i casi di ritardi nel recapito dei plichi da parte dei vettori prescelti dai concorrenti. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine, ancorché spedite entro il medesimo.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. La domanda di partecipazione dovrà contenere la seguente documentazione:
- a) domanda di ammissione al finanziamento firmata dal legale rappresentante - redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al FORMAT 1;
  - b) ad esclusione degli enti pubblici, copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evincano le caratteristiche richieste all'art. 5 del presente Avviso
  - c) patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante di cui al FORMAT 2;
  - d) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante:
    - il nominativo del legale rappresentante del soggetto proponente e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione della documentazione richiesta dal presente Avviso;
    - che il medesimo progetto proposto non è stato già finanziato e non sarà finanziato con il ricorso ad altri contributi pubblici, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario;
    - l'assenza delle cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione, e precisamente che il soggetto proponente non si trovi in alcuna delle situazioni di esclusione della partecipazione al presente procedimento di cui all' art. 80, del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50;
    - la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
    - la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse.
7. Ai fini delle dichiarazioni di cui alla lettera *d*) del precedente comma, i soggetti proponenti dovranno utilizzare esclusivamente il FORMAT 3, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredato da copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.
8. Alla domanda di ammissione occorre, altresì, allegare:
- a) la scheda di progetto sottoscritta dal legale rappresentante, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui FORMAT 4;
  - b) la relazione delle principali attività realizzate negli ultimi due anni dal soggetto proponente (in caso di ATS una relazione dei partecipanti sulle reali esperienze maturate in seno alle attività nelle quali si intendono fornire servizi);
  - c) il piano finanziario, redatto utilizzando esclusivamente lo schema e i parametri di cui al FORMAT 5;
  - d) la relazione di bilancio degli ultimi due anni (da parte del proponente).
9. In caso di ATS, inoltre, occorre compilare:
- a) il FORMAT 2 (Patto d'integrità) da parte di ciascuno dei soggetti che si impegnano a costituire l'ATS;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

- b) il FORMAT 6, con cui i singoli componenti l'ATS dichiarano la volontà di costituirsi formalmente, in caso di finanziamento, in associazione temporanea di scopo con l'indicazione del soggetto capofila.
10. Il presente Avviso ed i relativi allegati, ivi compresa la modulistica richiamata, saranno resi disponibili sul sito istituzionale [www.politichefamiglia.it](http://www.politichefamiglia.it), sezione "Bandi e Avvisi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri [www.governo.it](http://www.governo.it).

## Art. 7

*(Verifica di ammissibilità delle domande)*

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvederà alla verifica delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione e al rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente Avviso e, in seguito, alla trasmissione alla Commissione di ammissione e valutazione, costituita ai sensi del successivo art. 8, delle domande risultate ricevibili. Successivamente alla verifica di ammissibilità dei progetti da parte della Commissione il RUP forma un elenco dei soggetti ammessi e un elenco dei soggetti esclusi.
2. Agli esclusi è data comunicazione sul sito istituzionale: [www.politichefamiglia.it](http://www.politichefamiglia.it) che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

## Art. 8

*(Commissione di ammissione e valutazione)*

1. Le proposte progettuali saranno valutate da un'apposita Commissione, nominata successivamente alla scadenza del presente Avviso con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia.
2. Per le attività connesse alla ammissibilità alla valutazione delle proposte progettuali trasmesse dal RUP, la Commissione potrà avvalersi del supporto di una Segreteria tecnica, nominata dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, composta da personale del Dipartimento stesso o, se necessario, da personale comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in un numero di componenti non superiore a dieci unità, senza ricorrere a modalità di distacco o comando comunque denominate.
3. La Commissione potrà richiedere al RUP di invitare i proponenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali.





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

4. La Commissione dovrà concludere l'attività di valutazione mediante formazione di una proposta di graduatoria finale delle proposte progettuali per ciascuna linea di intervento.
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente Avviso la Commissione di valutazione si riserva di proporre l'assegnazione di finanziamenti anche inferiori a quelli richiesti per ciascun progetto, previa comunicazione ed accettazione da parte del soggetto proponente.
6. Ai componenti del Commissione e della Segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

## **Art. 9**

### *(Valutazione dei progetti)*

1. La Commissione valuta i singoli progetti e attribuisce il punteggio secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 10. All'esito della valutazione la Commissione redige, per ciascuna linea d'intervento, una proposta di graduatoria dei progetti, collocati in ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito, che saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti con un punteggio complessivo inferiore a 60.
2. Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio collocandosi alla fine delle graduatorie e non vi sia possibilità di finanziarli tutti per insufficienza di risorse, la Commissione procederà all'individuazione del/dei progetto/i finanziato/i come segue:
  - a) dando preferenza alla proposta progettuale che presenti il preventivo economico inferiore, nel caso in cui le risorse disponibili non consentano il finanziamento di ciascuna delle proposte progettuali interessate, considerate singolarmente;
  - b) tramite sorteggio in seduta pubblica, nel caso in cui le risorse disponibili consentano il finanziamento di ciascuna delle proposte progettuali interessate, considerate singolarmente.
3. In ogni caso, la Commissione dovrà considerare che la riduzione massima del preventivo economico non potrà eccedere il 10% dell'importo richiesto, ai sensi del precedente art. 3, comma 4, del presente Avviso.
4. Nell'eventualità in cui vi siano rinunce, il Dipartimento per le politiche della famiglia provvederà alla riallocazione delle risorse scorrendo la graduatoria.
5. Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet [www.politichefamiglia.it](http://www.politichefamiglia.it) che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## **Art. 10**

*(Attribuzione dei punteggi)*

1. La Commissione, di cui al precedente articolo 8, potrà assegnare a ciascun progetto un punteggio massimo di cento punti, così ripartito:



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

<b>a. QUALITÀ DELLA PROPOSTA</b>						<b>Punti max 40</b>
a.1 Qualità della proposta progettuale (presentazione, metodologia, pianificazione delle attività, organizzazione, risultati attesi e sostenibilità)						punti max 10
a.2 Coerenza della proposta con le finalità indicate all'art. 4 (allegato 1) per ciascuna Linea d'intervento (A-B-C-D- E-F)						punti max 10
a.3 Innovatività della proposta rispetto al raggiungimento dell'obiettivo per ciascuna Linea d'intervento						punti max 10
a.4 Realizzazione di modelli progettuali replicabili su tutto il territorio nazionale e sostenibili nel tempo						punti max 5
a.5 Originalità dell'offerta di soluzioni/strumenti rispetto al tema caratterizzante la linea d'intervento						
Linea d'intervento A	Linea d'intervento B	Linea d'intervento C	Linea d'intervento D	Linea d'intervento E	Linea d'intervento F	
La proposta progettuale è originale perché:						
<input type="checkbox"/> offre soluzioni/strumenti nuovi a bisogni tradizionali <input type="checkbox"/> identifica nuovi bisogni e offre nuove soluzioni/strumenti <input type="checkbox"/> i prodotti e/o i risultati conseguiti presentano dati originali di estremo interesse.						punti max 5
<b>b. CURRICULUM</b>						<b>Punti max 20</b>
b.1 Esperienze acquisite dal soggetto proponente						punti max 15
b.2 Titoli professionali e competenze del personale impiegato nell'attuazione del progetto						punti max 5
<b>c. SOSTENIBILITÀ DEI COSTI PROGETTUALI E DI REALIZZAZIONE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI</b>						<b>Punti max 20</b>
c.1 Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla dimensione e al tipo di attività eseguite						punti max 10



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

c.2 Coerenza tra le voci di costo e i risultati attesi						punti max 10
<b>d. ELEMENTI DISTINTIVI DEGLI INTERVENTI</b>						<b>Punti max 20</b>
d.1 Capacità del progetto di essere promosso come <i>best-practice</i>						punti max 5
d.2 Offerta di modelli progettuali basati su un approccio alla <i>social digital innovation</i>						punti max 10
d.3 Offerta di modelli progettuali orientati al lavoro in rete						punti max 5
Linea di intervento A	Linea di intervento B	Linea di intervento C	Linea di intervento D	Linea d'intervento E	Linea d'intervento F	
<p>La proposta progettuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> realizza forme di <i>network</i> con altri attori territoriali (pubblici e privati), tendenzialmente in grado di funzionare anche dopo la conclusione delle attività progettuali</li> <li><input type="checkbox"/> attrae risorse private (economiche, umane e strumentali), mobilitando la società civile e le imprese a partecipare e investire sulla solidarietà</li> <li><input type="checkbox"/> offre l'opportunità ai beneficiari di partecipare attivamente al soddisfacimento dei propri bisogni in modo autonomo</li> </ul>						



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Art. 11

*(Procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti)*

1. A seguito dell'ammissione a finanziamento, il soggetto proponente è tenuto a sottoscrivere in formato elettronico l'Atto di concessione di contributo,
2. Nel caso di presentazione del progetto da parte di una ATS, il Responsabile capofila dovrà trasmettere l'atto costitutivo della stessa prima della sottoscrizione dell'Atto di concessione del finanziamento.
3. L'avvio delle attività dovrà avvenire nel termine indicato nell'Atto di concessione di contributo, anche in base alla data presunta di inizio attività e del cronoprogramma presentato dal soggetto proponente. In nessun caso saranno riconosciuti costi sostenuti prima della data indicata nell'Atto di concessione.
4. L'inizio e la conclusione delle attività, salvo proroghe per giustificati e oggettivi motivi, devono essere comunicate al RUP mediante PEC all'indirizzo [avvisofamiglia2017@pec.governo.it](mailto:avvisofamiglia2017@pec.governo.it) utilizzando il modulo A della modulistica predefinita che sarà resa disponibile sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia.
5. La conclusione del progetto dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data di avvio delle attività comunicata secondo le modalità dettate nei precedenti commi. Eventuali proroghe del termine finale, previsto per la conclusione delle attività progettuali, potranno essere concesse per una sola volta su richiesta del soggetto proponente, senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento, sino ad un massimo di sei mesi in presenza di cause non imputabili al soggetto beneficiario.
6. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà in ogni caso pervenire al RUP all'indirizzo PEC sopra indicato e, a pena di inammissibilità, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine della chiusura del progetto. L'Amministrazione potrà avvalersi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Eventuali modificazioni progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto valutato e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento, dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento a seguito di richiesta motivata dal soggetto beneficiario da far pervenire con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla loro messa in atto, periodo entro il quale il Dipartimento esprimerà il proprio eventuale diniego motivato.
8. Sono ammessi adeguamenti finanziari, pur nel rispetto delle attività progettuali previste all'intervento valutato, con le seguenti regole:
  - all'interno della singola macro-voce di spesa indicata nel preventivo, senza previa autorizzazione da parte del Dipartimento;
  - entro i limiti del 5% tra macro-voci di spesa differenti dandone comunicazione al Dipartimento;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

- superiori al 5% previa autorizzazione da parte del Dipartimento.

9. L'importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:

- il 30% del finanziamento concesso, previa formale richiesta (modulo B) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da presentarsi entro 60 giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, ed alla trasmissione della seguente documentazione:
  - a) apposita fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa emessa a garanzia del solo 30% del finanziamento concesso (con esclusione degli enti pubblici);
  - b) polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto proponente per la responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatto o omissioni;
  - c) dichiarazione di conto corrente dedicato o conto di tesoreria (modulo C);
  - d) dichiarazione della ritenuta del 4% (modulo D) ex art. 28, comma 2 Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.600 (con esclusione degli enti pubblici);
  - e) dati ai fini della richiesta del D.U.R.C. - Documento unico di regolarità contributiva;
  - f) piano esecutivo delle attività.
- fino al 50% del finanziamento concesso, dopo 9 mesi calcolati dalla data di avvio delle attività, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante corredata dalla seguente documentazione:
  - rendicontazione (modulo E) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante;
  - copia della documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale;
  - dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute (modulo F);
  - relazione di attività del periodo.
- a saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di chiusura del progetto corredata dalla seguente documentazione:
  - rendicontazione (modulo E) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante;
  - copia della documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale;
  - dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute (modulo F);
  - relazione finale delle attività progettuali.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

10. I finanziamenti saranno erogati solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo-contabile da parte del Dipartimento. Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento verifiche in loco per accertare l'effettiva esecuzione degli interventi e delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute.
11. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ex articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.).
12. Le spese sostenute in contanti, regolarmente accompagnate da idonea documentazione, non potranno superare l'importo massimo stabilito dalla legge (L. 28 dicembre 2015, n. 208). Non saranno, altresì, ammessi frazionamenti di spesa in contanti per lo stesso acquisto.

## Art. 12

*(Utilizzo del logo della Presidenza del Consiglio dei ministri,  
Dipartimento per le politiche della famiglia)*

1. Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le politiche della famiglia con la dicitura "*Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia*" sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il logo sarà fornito dal Dipartimento. Il suddetto materiale informativo dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il sito istituzionale.

## Art. 13

*(Privacy e norme di rinvio)*

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dal Dipartimento è finalizzato unicamente all'espletamento dell'attività di valutazione e selezione ed avverrà a cura del personale preposto e/o designato al procedimento concorsuale, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Ai soggetti proponenti è riconosciuto il diritto, di cui all'art. 7 del citato Decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, Via della



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ferratella in Laterano, 51 00184 Roma” tramite utilizzo di posta certificata - PEC all’indirizzo [avvisofamiglia2017@pec.governo.it](mailto:avvisofamiglia2017@pec.governo.it)

## **Art. 14**

*(Modalità di invio dei quesiti)*

1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica certificata all’indirizzo: [avvisofamiglia2017@pec.governo.it](mailto:avvisofamiglia2017@pec.governo.it) non oltre 10 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione dei progetti, indicando nella voce “oggetto” l’articolo o gli articoli dell’Avviso sul quale si intende avere informazioni.
2. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet [www.politichefamiglia.it](http://www.politichefamiglia.it) nell’apposita sezione “Bandi e Avvisi”.

## **Art. 15**

*(Clausole finali)*

1. Il responsabile del procedimento è il dott. Alex Di Staso, funzionario del Dipartimento per le politiche della famiglia.
2. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.
3. Le proposte progettuali non potranno essere in ogni caso ammesse al finanziamento laddove gli interventi previsti abbiano usufruito o usufruiscano di altri finanziamenti o benefici economici di qualsiasi tipo di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

Roma, 28/12/2017

Il Capo Dipartimento  
f.to Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Allegati:

Allegato 1

Format da n.1 a n.6